

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI
RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO PRESTATO ALL'ESTERO**

Gli interessati devono presentare la seguente documentazione in regola con le leggi fiscali:

- 1) Domanda in bollo da euro 16,00 (o in carta semplice se proveniente dall'estero) diretta a: Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, U.O. Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario - Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, con la quale si richiede la dichiarazione di equipollenza con espressa indicazione del periodo di servizio prestato (giorno, mese ed anno di inizio e di cessazione del servizio).

In tale domanda l'interessato deve inoltre dichiarare, con valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art.46, d.p.r. n.445/2000:

- a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito in data presso l'Università di
- c) di essere in possesso del diploma di abilitazione conseguito in datapresso l'Università di
- d) di essere in possesso del diploma di specializzazione in conseguito in data presso l'Università di
- e) di essere iscritto all'Ordine dei della provincia di dal

Nella domanda l'interessato dovrà, inoltre, per il caso in cui non ritenga di presentare apposite certificazioni, dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, con valore, quindi, di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, i seguenti stati, fatti e qualità personali.

- f) se durante il periodo di lavoro svolto all'estero risultava/non risultava in servizio alle dipendenze dello stato italiano o di altri Enti pubblici e privati italiani. In caso affermativo, indicare la denominazione dell'Ente, la natura e la durata dell'aspettativa o congedo concessi, nonché la qualifica funzionale rivestita e la disciplina praticata;
- g) se il servizio all'estero è stato svolto in qualità di borsista;
- h) se durante il servizio all'estero e comunque successivamente all'anno accademico 1991/1992 risulta o meno iscritto a scuole di specializzazione in Italia o in uno dei Paesi della U.E., ai sensi dei decreti legislativi n. 257 dell'8.8.1991 e n. 368 del 17.08.1998;
- i) di avere/non avere prestato il servizio nell'ambito di un progetto di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge n. 125/2014 (cancellare l'ipotesi che non interessa);

L'interessato deve, infine, dichiarare:

j) di non aver utilizzato e di non utilizzare il servizio prestato all'estero per il riconoscimento di una eventuale conseguente specializzazione;

N.B.: I punti h) e j) riguardano solo i medici.

- 2) Fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- 3) Certificato dell'Autorità Sanitaria del Paese estero_(Ministero o Autorità pubblica equivalente abilitata alla certificazione) debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, dal quale risulti:
 - a) che l'Istituto o Ente alle cui dipendenze è stato prestato il servizio è una istituzione fornita di una propria autonomia amministrativa, economica ed operativa, la cui attività è diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici e, quindi, deve risultare espressamente scritto che si tratta o di un **“Ente pubblico”** o di una **“Istituzione di interesse pubblico”** ovvero di una “Istituzione privata senza scopo di lucro”;
 - b) ai fini, poi, dell'equiparazione ai tipi di ospedali previsti dal nostro ordinamento, il certificato dovrà indicare se trattasi di struttura sanitaria universitaria. Tale attestazione, è bene precisare, non può essere rilasciata dall'Ente presso il quale è stato prestato il servizio;
 - c) nel caso di servizio prestato alle dirette dipendenze di Ministeri, Organi Regionali, Provinciali e Municipali o di altri Organi pubblici è sufficiente la produzione dell'attestato di servizio contenente anche gli elementi di cui al punto b).
- 4) Certificato dell'Ente o Istituto estero_debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, dal quale risultino:
 - a) data del certificato: tale data dovrà essere posteriore alla cessazione dal servizio prestato o quanto meno coincidere con la data della cessazione stessa. Qualora il termine del servizio sia successivo alla data del rilascio del certificato, occorrerà che nel certificato stesso sia chiaramente indicato che il sanitario risulta **al momento in servizio**. In quest'ultimo caso, la data del certificato sarà considerata quale termine del servizio. Deve essere altresì specificato l'esatto periodo di inizio e cessazione dal servizio (indicazione del giorno, del mese e dell'anno);
 - b) le funzioni in concreto svolte ed il reparto presso cui l'interessato ha svolto la sua attività. Qualora il servizio sia stato svolto contemporaneamente presso più reparti, deve essere indicata la **disciplina prevalentemente praticata**. Inoltre, dovrà essere specificato, ove possibile, il livello gerarchico funzionale caratterizzante il rapporto di servizio dell'interessato al fine di poter stabilire l'equipollenza alle qualifiche esistenti nel nostro ordinamento;
 - c) caratteristiche del servizio (dovrà essere specificato se l'attività è stata svolta a tempo pieno e se è stata retribuita).

Il certificato di servizio deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente (ad esempio, dal Rettore per l'Università, dal Presidente o dal Direttore Amministrativo per l'Ospedale, dal Sindaco per il Comune, dall'Assessore per l'Assessorato, ecc....). Pertanto, non saranno ritenuti validi i certificati rilasciati, ad esempio, dai primari, capi servizio, ecc....

- 5) I certificati di cui ai numeri 3 e 4 devono essere tradotti in lingua italiana dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, art.33, c. 3.

N.B: Qualora prodotti in fotocopie autenticate sul territorio italiano da Comuni, Uffici della Pubblica Amministrazione, USL, notai, ecc..., i suddetti certificati dovranno essere assoggettati all'imposta di bollo vigente (euro 16,00 in marche da bollo ogni quattro facciate), ai sensi dell'art. 1 della vigente tariffa del bollo allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni. Alle fotocopie autenticate dalle Autorità diplomatiche italiane all'estero non si applicano le disposizioni di cui sopra in materia di bollo.

Questa Regione si riserva, in ogni caso, anche in conformità a quanto espressamente suggerito dal Consiglio di Stato, di effettuare gli accertamenti del caso per il tramite del Ministero degli Affari Esteri e di richiedere documentazione integrativa e di procedere all'eventuale riconoscimento del servizio solo a completamento dell'acquisizione delle necessarie notizie.

- 6) Tutti i certificati di cui ai nn. 3 e 5 devono essere visti dalla competente Autorità consolare italiana all'estero ("**Visto per conferma**" ai sensi dell'art. 2 della Legge 10.7.1960, n. 735). Il citato "Visto per conferma" non può essere sostituito dal "Visto per la legalizzazione della firma" né dal generico "Visto dal Consolato".

N.B: – Si rammenta che gli interessati dovranno indicare chiaramente nella domanda di equiparazione l'indirizzo, il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata a cui potrà essere inviato il decreto di riconoscimento.